

Regolamento degli Istituti di Partecipazione - approvato con deliberazione C.C. n. 145 del 26 ottobre 1999, annullata parzialmente dal Ce.Re.Co in seduta del 07 dicembre 1999, atto prot. n. 4731/01/99.



# COMUNE DI CAGLIARI

---

## **REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 145 del 26 ottobre 1999, annullata parzialmente dal Ce.Re.Co in seduta del 07 dicembre 1999, atto prot. n. 4731/01/99.

Entrato in vigore il 31 dicembre 1999.

---

### **Art.1**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo delle forme associative, istituito dall'art.54, è per l'esercizio da parte dello stesse delle facoltà conferite dall'art.55 dello Statuto Comunale.

### **Art.2**

Possono ottenere l'iscrizione all'Albo le associazioni e le libere forme associative, in possesso dei requisiti richiesti dall'art.18 della Costituzione, che hanno sede nella città di Cagliari ed operano nel suo territorio con finalità assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di servizio o di promozione sociale a favore della collettività, con esclusione di quelle di natura politica o sindacale o rappresentative di interessi di categorie professionali.

### **Art.3**

Possono ottenere l'iscrizione all'Albo anche le associazioni e le libere forme associative aventi sede nella città di Cagliari ed aventi le finalità indicate all'art.2, che aderiscono ad associazioni intercomunali provinciali regionali, nazionali od internazionali.

### **Art.4**

L'Albo è articolato in settori corrispondenti alle diverse finalità associative indicate all'art.2.

### **Art.5**

Per ottenere l'iscrizione all'Albo le associazioni e le libere forme associative devono produrre domanda al Sindaco, sottoscritta dal rappresentante legale, nella quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti indicati all'art.18 Costituzione; alla domanda deve essere allegata copia dell'atto costitutivo o dello statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, in cui devono essere previsti i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, la libera eleggibilità degli organi amministrativi, la sovranità dell'assemblea dei soci la temporaneità e gratuità delle cariche direttive, l'obbligo di formazione del bilancio e le modalità per l'approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.

### **Art.6**

Il Sindaco<sup>1</sup> decide sulla domanda di iscrizione, entro trenta giorni dalla sua presentazione, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento.

### **Art.7**

Le associazioni e le libere forme associative, a seguito dell'iscrizione all'Albo, possono:

- a) aderire alle Consulte comunali loro pertinenti, tenuto conto delle finalità statutarie e dell'attività concretamente svolta;
- b) esprimere pareri e proposte per la gestione e l'uso dei servizi e beni comunali tramite audizioni avanti al Sindaco, al competente Assessore, al Consiglio Comunale e alla competente Commissione consiliare;
- c) ottenere, con delibera della Giunta Comunale, il patrocinio ed il sostegno del Comune

---

<sup>1</sup> Leggasi Dirigente in base all'ordinanza del Co.Re.Co prot. n° 4731/01/99 del 07.12.99.

per le attività dalle stesse organizzate, qualora ritenute meritevoli per gli interessi della cittadinanza;

- d) utilizzare, a richiesta, strutture, beni e servizi comunali per le attività sociali, attraverso accordi con l'Ente gestore della struttura e/o del servizio;
- e) gestire, a richiesta, strutture e servizi comunali, previa delibera del Consiglio comunale a seguito di verifica delle capacità ed attitudini.